Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Sabato, 25 agosto — Numero 199

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno. » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del ministro dell'interno:

Con decreti del 14, 18, 21, 25, 28 gennaio e 4, 8 febbraio 1906:

a grand' uffiziale:

Philipson comm. ing. Edoardo, deputato provinciale di Firenze.
Tesauro comm. avv. Francesco Paolo, consigliere provinciale di Palermo.
Mariutto comm. Luigi fu Antonio, da Mirano.
Dallari comm. dott. Ernesto, prefetto della provincia di Perugia.

a commendatore:

Pucci cav. uff. prof. Gustavo, commissario direttore del R. ospedale degli Innocenti di Firenze.
Paoletti cav. uff. Alessandro, deputato provinciale di Parma.
Serena cav. uff. Federico, sindaco di Capri.
Diena cav. uff. avv. Adriano, presidente del Consiglio provinciale di Venezia.
Carcano cav. uff. dott. Antonio, membro del consiglio provinciale sanitario di Como.
Arcara cav. uff. Francesco, consigliere comunale di Sommatino.
Grifoni cav. uff. Francesco, consigliere provinciale di Aquila.
Palumbo cav. uff. avv. Giuseppe, consigliere comunale di Giugliano in Campania.
Rovedin conte cav. uff. Ruggero, sindaco di Gorgo al Monticano.
Li Donni avv. cav. uff. Ferdinando, consigliere comunale e provinciale di Palermo.
Demorra cav. uff. Francesco fu Alessandro da Casalgrasso.
Merizzi cav. uff. avv. Giovanni Battista, ex consigliere provinciale di Sondrio.
Salvadori cav. uff. dott. Giuseppe, consigliere provinciale di Pisa.
Carassiti cav. uff. Ezio, assessore comunale di Bondeno.
Raffo cav. uff. Agostino, segretario generale della Congregazione di carità di Genova.
Bressanin cav. uff. Gregorio, consigliere provinciale di Venezia.
Carissimo cav. uff. avv. Gennaro, presidente dell'ospedale di Oria.
Colalè cav. uff. prof. Gaetano, presidente della deputazione provinciale di Chieti.
Sassone-Corsi cav. uff. barone Nicola fu Valerio da Napoli.
Sestini cav. uff. dott. Sestino, ex membro della Giunta provinciale amministrativa di Firenze.
Rossi cav. dott. Giulio, ispettore generale della pubblica sicurezza.
Facciolati cav. uff. dott. Giovanni, prefetto della provincia di Catanzaro.
Quaranta cav. uff. dott. Vincenzo, prefetto reggente della provincia di Lecce.
Flamma cav. uff. avv. Ovidio, membro della Giunta provinciale amministrativa di Avellino.
Vincenti cav. uff. dott. Pasquale, medico in Napoli.

Vonzi cav. uff. Lorenzo, già sindaco di Cave.
Ranucci cav. uff. Cesare, da Cave.

ad uffiziale:

Tusa cav. dott. Rosolino, sovraintendente dell'ospedale civile di Palermo.
Caccia nob. cav. Edoardo, sindaco di Varallo Pombia.
Di Lorenzo cav. dott. Nicolò, deputato provinciale di Trapani.
Laneri cav. Agostino, sindaco di Verduno.
Fiandaca cav. avv. Francesco, consigliere comunale di Caltanissetta.
Guarino cav. Pietro, consigliere comunale e provinciale di Caltanissetta.
Carena cav. Giovanni, sindaco di Bozzoli.
Pirale cav. notaio Domenico, id. di Borgo San Dalmazzo.
Alizeri cav. avv. Giuseppe, ex sindaco di Voltri.
Crescimanno cav. dott. Sebastiano medico chirurgo in Melilli.
Coni nob. cav. avv. Raimondo sindaco di Ales, e consigliere provinciale di Cagliari.
Doveri cav. avv. Carlo, consigliere comunale di Livorno.
Baldini cav. Amerigo, segretario generale del municipio di Livorno.
Santini cav. Pio, consigliere comunale di Roma.
Bellini-Carnesali cav. dott. Luigi, consigliere comunale di Verona.
Gargiolli cav. Ettore, membro della Giunta provinciale amministrativa di Massa Carrara.
Gasparri cav. avv. Giovanni, consigliere provinciale di Macerata.
Caputo-Nicotera cav. Alessandro, tenente colonnello dei RR. carabinieri.
Console cav. Alfonso fu Luigi, da Avellino residente in Napoli.
Nonno cav. notaio Diego, segretario comunale di Chiauci (Napoli).
Corrado cav dott. Vincenzo, consigliere e deputato provinciale di Napoli.
D'Amico cav. rag. Francesco, ragioniere dell'opera pia « San Giuseppe dei Nudi », in Napoli.
Calvi dott. Carlo, ispettore generale nell'Amministrazione centrale dell'interno.
Taddei dott. Paolino, capo sezione id.
Vigliani dott. Giacomo, id. id.
Serra rag. cav. Vittorio, id. di ragioneria id.
Albrante cav. rag. Giovanni, id. id. id.
Balocco cav. Michele, direttore degli uffici d'ordine id.
Rossi cav. dott. Alessandro, commissario di P. S.
Montmasson cav. dott. Giuseppe, id. id.
Parisi cav. Luigi, id. id.
Mandolesi cav. dott. Paolo, ispettore generale di P. S.
D'Amore Fracassi, cav. Venanzio, sindaco di Cerchio.

a cavaliere:

Ippoliti dott. Sisto, medico chirurgo in San Benedetto (Aquila).
Corbi dott. Antonio, medico-chirurgo condotto e presidente della Congregazione di carità di Luco dei Marsi (Aquila)
Sabatini dott. Vincenzo, medico chirurgo condotto di Cerchio.
Tantillo-Ascenzo avv. Giorgio, consigliere comunale di Modica e consigliere provinciale di Siracusa.
Prat dott. Secondo, ufficiale sanitario di Oulx.
Forte notaio Ermelindo, sindaco di Lapio.
Dell'Era dott. Edmondo, sindaco di Greco Milanese.
Noto-Biondi Angelo, sindaco di Realmonte.
Villa ing. Gaetano, id. di Chignolo Verbano.
Stagno avv. Giacomo, già sindaco di Rapallo.
Riani Raffaello, consigliere comunale di Barga (Lucca).
Equi Emilio, sindaco di Coreglia.
Legnani dott. Federico fu Giuseppe, da Milano.
Ferrari ing. Aurelio di Pasquale, da Monteleone, residente in Messina.
Guidoboni Albino, ex-sindaco ed assessore comunale di Copparo.
Bernardi Bernardino, sindaco di Coimo.
Calabrese Giovanni fu Calogero, da Alimera.
Bella Vincenzo, assessore comunale di Campobello di Licata.
Nelva Clemente fu Giuseppe da Torino.
Gargano Salvatore sindaco di Conza della Campania.
Bellusci rag. Gustavo, ragioniere capo dell'Amministrazione provinciale di Foggia.
Guerrieri Vincenzo, assessore comunale di Modica.
Niccolò Francesco, delegato di P. S. a riposo.
Bianchini-Roccardi Girolamo fu Mariano.
Piagnoloni Augusto, ex consigliere comunale di Ascoli Piceno.
Marchei Bruto, sindaco di Venarotta.
Cantalamessa dott. Filippo, consigliere comunale e deputato provinciale di Ascoli Piceno.
Pietropoli Tommaso, sindaco di Papozze.
Bruni avv. Carlo, sindaco di Sora (Caserta).
Liguori Gennaro, assessore comunale di Torre del Greco.
Albanese Francesco, id. id.
Lofaro Francesco, fu Pietro da Cannitello residente in Torre del Greco.
Andreaggi dott. Agostino, medico condotto in Serrastretta.
Pelà avv. Adamo, assessore comunale di Ramodipalo e deputato provinciale di Rovigo.
Baroncini dott. Raffaele, direttore del manicomio della Scaletta d'Imola.
Filippini dott. Corrado, medico-chirurgo in Rezzato.
Barbarulo ing. Gerardo, sindaco di Baronissi.
Tapparelli Giovanni, assessore comunale di Caselle.
Lo Presti ing. Ignazio, segretario presso il municipio di Palermo.
Marini Lorenzo, assessore comunale di Formello.
Ingoglia avv. Alessio, fu Antonino da Montevago.
Castelli Vincenzo, assessore comunale di Barga.
D'Antona dott. Giacomo, medico-chirurgo in Caltagirone.
Bernardi avv. Serafino, sindaco di Valmontone.
Panizza Giovanni fu Antonio da Chiavazza.
Tropea Enrico, segretario comunale di Petralia Sottana.
Maiolo don Giovanni Battista, presidente della Cassa rurale di beneficenza in Novello.
Prandi Filippo, sindaco di San Benedetto Belbo.
De Gregorio Alfredo, chimico-farmacista in Roma.
Negrelli sacerdote Vincenzo, assessore comunale di Mussomeli.
Rizzoli Marco, farmacista, consigliere comunale di Pieve di Cento.
Torterici Michele, sindaco di Pietraperzia.
Nicoletti Antonio, medico-chirurgo in Pietraperzia, consigliere provinciale di Caltanissetta.
Chiama Geremia, sindaco di Capraia.
Bò avv. Francesco, membro della G. P. A. di Genova.
Caffodio Domenico, segretario capo della amministrazione provinciale di Genova.
Sabbatani Federico, residente in Bologna.
Savini avv. Virginio, id.
Nasi dott. Alfonso, id.
Quarti rag. Giovanni fu Giuseppe da Venezia.
Gigli dott. Umberto, assessore comunale di Cento.
Lavatelli ing. Carlo Alberto, consigliere comunale di Cerano.
Diana-Gaias Pietro, sindaco di Oschiri.
Maderno Egidio, id. di Casalvolone.
Antoniazzi Giovanni, id. di Laudiona.
Pagani dott. Giovanni, assessore comunale di Cuggiono.
Barenghi Gaetano, sindaco di Mesero.
Pogetti Lorenzo, consigliere comunale di Limone.
Nenci Giuseppe, sindaco di Arconate.
Sillani Alessandro, segretario capo del comune di Pescara.
Genovese Francesco, ex-assessore comunale di Baucina.
Vinassa Michele, consigliere comunale di Avigliana.
De Vita Salvatore, sindaco di Pignatara Maggiore.

Monti avv. Argeo, sindaco di Santa Vittoria in Matenano.
Pezzolini Antonio, id. di Vobarno.
Norcen ing. dott. Giacinto, ex-consigliere comunale di Feltre.
Natelli avv. Vincenzo fu Domenico, da Polta, residente in Sala Consilina.
Galeotti avv. Arrigo, membro del Consiglio di amministrazione dei RR. ospedali riuniti di Livorno.
Liscia dott. Adolfo, assessore comunale di Livorno.
Mangini avv. Adolfo, membro della Giunta provinciale amministratrice di Livorno.
Miele Giovanni, sindaco di San Pietro al Tanagro.
Taccani Giuseppe, id. di Vernate.
Barinetti Enrico, id. di Zelo Surigone.
Baj Primo, sindaco di Motta Visconti.
Savoini Pietro, id. di Farra di Soligo.
Mantese Giuseppe, id. di Mareno di Piave.
Vedova Leandro, da Santa Maria di Feletto.
Mora Giuseppe, segretario comunale di Castel Gandolfo.
Montuoro Alfonso, già sindaco di Cianciana.
Pistono Giulio fu Fortunato, da Rivarolo Canavese, residente a Torino.
Rossi dott. Emanuele Umberto fu Bernardo, da Tenda.
Bocchi Licinio, sindaco di Roccabianca.
Copparelli avv. Tito, membro della Giunta provinciale amministrativa di Pisa.
Tibaldi avv. Pasquale, sindaco di San Cosma e Damiano.
De Angelis dott. Luigi Domenico, medico condotto in Roccella.
Marchiori ing. Gastone, presidente del Consiglio d'amministrazione dell'ospedale di Lendinara.
Pagliuzzi avv. Federico, membro della Commissione provinciale di beneficenza di Cuneo.
Schiaffino Cristoforo, sindaco di Sestri Ponente.
Cambiaso marchese Michelangelo, id. di Prà.
Amprino Alberto, id. di Borgone.
Mascione Luigi, membro della Giunta provinciale amministrativa di Campobasso.
Vinci avv. Michele, sindaco di Sortino.
Girardi Giuseppe, ex sindaco di Conco.
Celeghin Luigi, sindaco di Longare.
Termini avv. Francesco, id. di Monreale.
Baschi dott. Luigi, consigliere provinciale di Mantova.
Vivaldi Valdimiro, segretario capo del municipio di Porto Maurizio.
Pacieri avv. Luigi, residente in Roma.
Campurra Giuseppe fu Pasquale, da Cagliari.
Geraci avv. Giuseppe, da Caltanissetta.
Pecchio Luigi, ex sindaco di Adro (Brescia).
Mazzucchi Vincenzo, ispettore municipale di Lodi.
Salongo Giuseppe fu Giacomo, da Pinerolo.
Ribetti Francesco fu Francesco da Inverso Pinasca, residente a Pinerolo.
Diversi Luigi, già presidente della Congregazione di carità di Campo nell'Elba.
Zoccoli Luigi di Filippo, da Bologna.
Petessi avv. Arturo, segretario capo del comune di Pontedera.
Loleo Alfredo fu Luigi, vice segretario della Congregazione di carità di Genova.
Morea Nicola, consigliere comunale di Cerreto d'Esi.
Oliva Michele, sindaco di Platì.
Fisauli nob. avv. Gualtiero, id. di Randazzo.
Spampinato dott. Giuseppe, medico-chirurgo in Biancavilla.
Melchiorri dott. Domenico, consigliere provinciale di Ancona.
Sbriziola dott. Marco, chimico-farmacista direttore dell'ufficio di igiene municipale di Caltanissetta.
Proto Tommaso, consigliere comunale di Atrani.
Macri Francesco Paolo fu Giuseppe, da Gioiosa Ionica.
Baccarini Giuseppe, ex consigliere comunale di Ravenna.
Traversa ing. Paolo, ex assessore comunale di Fara Sabina.
Tanteri Giovanni, assessore id.
Serragli avv. Carlo, assessore comunale di Firenze.
Rosati Leopoldo, sindaco di Monte Randone.
De Jorio Edoardo, id. di Colli al Volturno.
Lamberto Giovanni Battista, id. di Quiliano.
Friedemberg Vittorio, id. di Chirignano.
Pagliara Domenico, id. di Pellezzano.
Dezza dott. Secondo, primo segretario nell'Amministrazione centrale dell'interno.
Gutierrez cav. dott. nob. Dario, consigliere di prefettura.
Comini dott. Dante, id.
Teodorani dott. Domenico, id.
Spada dott. Antonino, id.
Severi dott. Firmino, id.
Mordini dott. Camillo, id.
Tintori dott. Raffaele, id.
Bodo dott. Paolo, id.
Doro dott. Giuseppe, id.
D'Ursi dott. Luigi, id.
Brogiani dott. Italo, id.
Manetti dott. Giovanni, segretario nell'Amministrazione provinciale dell'interno.
Lops dott. Ruggero, id. id.
Garabello rag. Emanuele, ragioniere nell'Amministrazione centrale dell'interno.
Vaccaro rag. Giuseppe, id. id.
Speranza rag. Costantino, id. id.
Fabris rag. Omero, id. id.
Zotti rag. Verano, id. id.
Fasoli rag. Antonio, id. id.
D'Avossa rag. Matteo, id. id.
Moroni Luigi, archivista nell'Ammistrazione provinciale dell'interno.
Cervelli Augusto, id., id.
Pini Eugenio, id., id.
Di Chiara Antonio, ufficiale d'ordine nell'Amministrazione provinciale dell'interno ff. di economo cassiere della prefettura di Roma.
Grella Roberto sotto archivista negli archivi di Stato.
Castellana Salvatore commissario di P. S.
Cerbino dott. Andrea id., id.
Miniagio Giuseppe, id., id.
Franco Francesco, id., id.
Avallone Francesco, id., id.
Viani Luigi, id., id.
Tagliaferro Edmondo, delegato, id.
Cosentino Achille, id. id.
Ripandelli Francesco, id. id.
Bernasconi Luigi, capitano dei RR. carabinieri.
Fedreghini Ugo, id. id.
Giampietri Antonio, direttore nell'Amministrazione carceraria.
Saccozzi dott. Augusto, direttore del manicomio giudiziario di Reggio Emilia.
Botterini de Pelosi Giuseppe, sindaco di Sondrio.
Natoli-Gatto Giuseppe, id. di Gioiosa Marea.
Pelazza Francesco fu Domenico da Peirino, residente in Torino.
Fierli Giuseppe di Agostino, da Cortona, residente in Siena.
Bassignano avv. Antonio, sindaco di Limone.
Tavella Giuseppe fu Tommaso, da Ronco Scrivia, residente in Venezia.
Micali-Arichetta Letterio fu Letterio, da Messina.
Gustavino Prospero fu Domenico, da Genova.
Vaccino Giuseppe, medico condotto a Torino.
Blasi Ersilio, sindaco di Collalto Sabino.
Russo Ferdinando, direttore del manicomio di Milano.
Ferrari Raffaele fu Pietro, da Cava dei Tirreni.

Pantaleoni dott. Carlo, consigliere comunale di Borgo Panigale.
Neri Paolo fu Carlo, sindaco di Gambettola.
De Martino avv. Augusto di Oreste, da Napoli.
Vitali Bonaiuto fu Beniamino da Alessandria, residente in Ferrara.
Blanda Valenza Girolamo di Francesco, da Prizzi.
Venuti Crescenzo, sindaco di Luogosano.
Grossetti Giuseppe, capitano dei RR. carabinieri.
Capei dott. Alessandro, sindaco di Lucignano.
Biazzo Francesco fu Giovanni, da Vittoria.
Saaripanti marchese Giovanni, presidente dell'asilo infantile di Narni.
Lo Casto Salvatore, farmacista in Fara Sabina.
Bertone Giuseppe, assessore comunale in Vizzini.
Passanisi Borgia Giovanni fu Gaetano, da Vizzini.

LEGGI E DECRETI

Il numero 447 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 giugno 1902, n. 185, sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte;

Visto il regolamento 17 luglio 1904, n. 431, per la esecuzione della legge predetta;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le unite modificazioni al regolamento 17 luglio 1904, n. 431, viste d'ordine Nostro, dal Nostro ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
G. FUSINATO.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

MODIFICAZIONI al regolamento 17 luglio 1904, n. 431.

Da sostituire al

CAPO V.

Delle riproduzioni di oggetti di antichità e d'arte

Sezione I. — *Copie dei dipinti, delle sculture ecc.*

Art. 1.

I copiatori, per essere ammessi a copiare in uno istituto artistico dello Stato, dovranno presentare, per ogni singola opera, domanda in carta bollata da centesimi cinquanta alla sovrintendenza competente, indicando chiaramente:

a) nome, cognome, luogo di nascita e domicilio;

b) l'opera che intendono riprodurre.

Qualora non fosse ben nota la loro perizia, dovranno comprovarla, allegando alla domanda un certificato della presidenza di un'accademia o della direzione di un istituto di Belle arti, italiano o straniero.

Art. 2.

Se sorgesse dubbio sull'abilità di un copiatore ammesso per la prima volta, la sovrintendenza sottoporrà l'incominciato lavoro all'esame di tre pittori scelti dal presidente dell'istituto di Belle arti o dell'accademia, i quali giudicheranno inappellabilmente se al copiatore debba essere continuata la concessione.

Art. 3.

Il numero massimo dei copiatori da ammettersi per ciascuna sala sarà determinato dal sovraintendente in ragione della vastità della sala stessa.

Art. 4.

Ciascuna domanda all'atto della presentazione sarà notata dal funzionario a ciò delegato, in uno speciale registro, e quando sarà accolta, il richiedente apporrà a lato della registrazione il proprio nome e cognome, il quale varrà come dichiarazione di accettare tutte le condizioni imposte dal presente regolamento e quelle che in aggiunta saranno prescritte dal sovrintendente nell'interesse del buon ordine dell'Istituto.

Il numero d'ordine delle domande registrate, relativo ad una stessa opera d'arte, determinerà il turno dei copiatori nell'esecuzione del lavoro.

Art. 5

In ogni museo o galleria governativa sarà fissato in una tabella il termine massimo di tempo per l'esecuzione delle copie più frequentemente richieste.

Per tutte le altre il termine massimo sarà stabilito per ogni singolo caso.

Ove il copiatore non volesse riprodurre l'intero dipinto, il sovrintendente o chi per esso determinerà il numero dei giorni necessari per la riproduzione parziale.

Il copiatore potrà chiedere, all'atto della domanda, che il termine per la copia sia abbreviato o prolungato; ma una volta stabilito sarà invariabile e non potrà essere protratto.

Art. 6.

Nei giorni stabiliti per la copia del dipinto, il copiatore pagherà un diritto fisso di centesimi quindici per ciascun giorno. All'atto del pagamento egli riceverà uno speciale biglietto, staccato da un bollettario a madre e figlia, che dovrà essere da lui consegnato, prima d'iniziare il lavoro, al personale di custodia della sala.

Art. 7.

Salvo sempre il disposto dell'art. 3, più di due copiatori non potranno essere ammessi a riprodurre contemporaneamente uno stesso dipinto, affinchè non sia tolto ai visitatori l'agio di esaminarlo.

Le dimensioni della copia non potranno essere tali da provocare il medesimo inconveniente.

Il copiatore, se il primo posto è già occupato, prenderà il secondo posto, fino a quando non sia terminata la copia del pittore che lo ha preceduto.

Se il dipinto fosse di eccezionale celebrità, non potrà essere riprodotto che da un solo copiatore per volta.

Art. 8.

Nessun copiatore potrà cambiare o cedere il posto che gli spetta o far terminare o ritoccare da altri il proprio lavoro fino a quando questo rimarrà nell'Istituto dove esiste l'originale.

Art. 9.

Quando il copiatore sospendesse il lavoro, egli non avrà alcun diritto a che gli sia prolungato il termine del permesso.

Quando la sospensione del lavoro oltrepassi i cinque giorni, il posto verrà occupato da chi è immediatamente iscritto dopo di lui, ed egli avrà perduto il suo turno.

Art. 10.

È proibito, pena l'immediata espulsione, di trarre lucidi dai dipinti, di appiccarvi reticolati, prendervi misure, toccarli per qualsiasi ragione, o accostare la spatola o il pennello per mettere a confronto una tinta.

Art. 11.

La riproduzione dei codici miniati non sarà permessa se questi non siano difesi da cristallo.

Art. 12.

Le copie dovranno avere dimensioni diverse da quelle degli originali, non solo nelle misure della tela, ma anche nell'insieme del quadro e dei suoi particolari. Ove le dimensioni siano maggiori, esse non potranno esserlo che di poco. Le copie, inoltre, saranno munite di contrassegno dell'Istituto in cui esiste l'originale.

Art. 13.

Nei giorni in cui il pubblico è ammesso a visitare gratuitamente le gallerie, i musei, i monumenti e i luoghi di scavo, il lavoro del copiatore dovrà, senza eccezione, venire sospeso.

Art. 14.

Sarà sempre in facoltà dei sopraintendenti stabilire che il lavoro di copia non possa eseguirsi che in determinati giorni della settimana, limitare il numero dei copiatori quando questo sia esuberante, e sospendere parzialmente o totalmente le copie in corso per un tempo determinato, qualora ciò sia richiesto dalla straordinaria frequenza dei visitatori o dalle esigenze del servizio interno.

Ai copiatori, cui sarà stato sospeso d'ufficio il lavoro per un dato numero di giorni, verrà prolungato il permesso di copia di un numero di giorni corrispondente.

Art. 15.

Alle stesse condizioni e sotto la rigorosa osservanza delle norme prescritte per la copia dei dipinti, in quanto sono applicabili, potrà essere permessa la riproduzione a mano libera delle sculture, quando di queste non siano stati eseguiti i calchi.

Art. 16.

La riproduzione delle sculture originali, eseguita nella sala dove esse si trovano, dovrà essere fatta esclusivamente in cera, e il copiatore non potrà recare eccessivo ingombro, nè insudiciare il pavimento.

La riproduzione a mano libera dai calchi sarà permessa anche in creta o qualsiasi altro sistema, purchè venga effettuata in locali separati e dove il pubblico non sia ammesso.

Art. 17.

Ai copiatori di pitture o di sculture che contravvenissero alle disposizioni del presente regolamento, verrà ritirato il permesso di copia e, in caso di recidiva, essi non saranno più ammessi a copiare negli istituti governativi.

Art. 18.

È proibito ai copiatori di occuparsi in lavori estranei a quello pel quale avranno fatto domanda, e di tenere presso l'originale altra copia oltre quella che stanno facendo.

Art. 19.

Nelle RR. gallerie e nei musei potrà essere destinata una sala per la esposizione e la vendita delle copie dei dipinti esistenti in ogni singolo istituto.

I copiatori provvederanno nel loro interesse a quanto si riferisce all'esposizione e alla vendita.

Il sovrintendente potrà prendere tutti i provvedimenti necessari per tutelare il buon ordine dell'istituto, compreso quello di chiudere le sale e di escludere alcuno degli oggetti esposti.

Quando esigenze di servizio lo richieggano, il sovrintendente potrà ordinare che una copia rimasta invenduta per due anni sia tolta dalla sala.

Art. 20.

Le copie di pittura o di scultura eseguite soltanto a scopo di studio dagli studenti dei RR. istituti di belle arti sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto.

La relativa domanda dovrà essere fatta ufficialmente dal direttore del R. istituto al sovrintendente, e questi, ove nulla osti alla concessione del permesso, prenderà col direttore medesimo i necessari accordi affinchè la copia possa eseguirsi senza turbare il buon andamento del servizio.

Sezione II. — *Calchi delle sculture.*

Art. 21.

È in massima proibito di trar calchi dagli originali di sculture e opere di rilievo in genere, siano in marmo o in bronzo o in terracotta o in legno o in qualsiasi altra materia, salvo i casi eccezionali più avanti indicati.

Art. 22.

La riproduzione delle dette opere si farà in via generale mediante calco dai gessi già esistenti negli istituti artistici governativi o ritraendo getti dalle forme di cui gli istituti stessi siano provvisti.

Qualora il gesso o la forma non si trovino in buone condizioni, oppure qualora essi non esistano, e le condizioni dell'originale lo consentano, potrà essere derogato dal divieto esposto nell'articolo precedente e venir concessa l'esecuzione di calchi diretti.

In questo caso la deliberazione verrà presa dal Ministero su parere della sovrintendenza competente, previo parere della Commissione regionale o di una speciale Commissione tecnica.

Art. 23.

Tanto le forme tratte dai gessi già esistenti, quanto quelle che si caveranno direttamente dagli originali, diventeranno proprietà dello Stato e saranno depositate presso i singoli istituti, i quali se ne varranno per le future concessioni.

Qualora esigenze tecniche speciali non permettessero di eseguire direttamente sull'originale la forma buona o matrice perpetua, il concessionario sarà tenuto a procurarla all'Amministrazione cavandola dal primo getto eseguito.

Art. 24.

Presso le varie sovrintendenze, le gallerie, i musei, gli istituti di Belle arti e i luoghi di scavo governativi, sarà visibile il catalogo dei gessi e delle matrici disponibili con le speciali tariffe per il permesso di calco, approvato dal Ministero.

Per i calchi diretti da originali, il compenso da esigersi sarà determinato dal Ministero su proposta del capo dell'istituto ove esiste l'opera da calcarsi.

Art. 25.

La domanda di autorizzazione a eseguire calchi sarà indirizzata su carta bollata da centesimi cinquanta alla sovrintendenza competente e conterrà:

a) nome, cognome e indirizzo del richiedente;

b) indicazione precisa del processo che esso si propone di seguire;

c) l'esatta indicazione dell'opera che si desidera di formare.

Art. 26.

La sovrintendenza potrà non accogliere la domanda, ove il richiedente non risulti essere abile formatore e potrà pure modificare le proposte fatte intorno al metodo da seguire.

Art. 27.

Ove il sovrintendente creda di accogliere la domanda, indicherà la somma da corrispondersi quale diritto di calco giusta la tariffa ufficiale, o la determinazione del Ministero presa a norma dell'art. 24 capoverso. Indicherà anche il periodo di tempo entro il quale potrà il formatore giovarsi della concessione.

Il formatore pagherà all'economo dell'Istituto o del monumento in cui deve eseguirsi il calco la somma indicata, e ne ritirerà una ricevuta staccata da apposito bollettario a madre e figlia.

Contro la consegna di tale ricevuta, il sovrintendente rilascerà al formatore la licenza di calco, su cui sarà applicata una marca da bollo da una lira.

Art. 28.

Il permesso è valevole per quel periodo di tempo che sarà stato indicato dal sovrintendente, e serve per una sola copia.

Se entro il termine prestabilito il formatore non avrà compiuto il lavoro, perderà il diritto di eseguirlo, nè gli competerà alcuna restituzione della somma pagata.

Tuttavia, quando sia pienamente giustificato il ritardo, il sovrintendente potrà concedere una proroga che in nessun caso sarà maggiore del termine prestabilito, verso il pagamento di una somma che egli determinerà.

Art. 29.

A cura della sovrintendenza o della direzione dell'istituto verrà stesa una relazione particolareggiata delle condizioni in cui il monumento, l'oggetto, il gesso o la forma si trovano prima dell'inizio del calco. Questa relazione sarà firmata anche dal formatore.

L'esecuzione del calco sarà vigilata dalla sovrintendenza sotto *la propria responsabilità.*

Art. 30.

Il formatore, prima d'iniziare l'operazione del calco, depositerà nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione in danaro, fissata dalla sovrintendenza o dalla direzione dell'istituto in proporzione al valore dell'opera, del gesso o della forma.

Ove l'originale, il gesso o la forma uscissero danneggiati, il formatore perderà la cauzione, salva sempre, ove sia il caso, la ripetizione dei maggiori danni arrecati.

Art. 31.

Le precedenti disposizioni, salvo quanto riguarda la tassa, sono applicabili anche agli oggetti di antichità e arte e alle parti decorative degli edifici monumentali di pertinenza degli enti morali di cui all'art. 2 della legge.

Sono pure applicabili agli oggetti di antichità e d'arte di pertinenza privata che siano esposti alla pubblica vista o alle parti decorative esterne degli edifici monumentali.

Sezione III. — *Riproduzioni fotografiche.*

Art. 32.

Chi voglia riprodurre mediante fotografia monumenti od oggetti d'antichità e d'arte di pertinenza dello Stato, o cimelî custoditi negli istituti artistici governativi, farà istanza all'autorità alla quale è affidata la conservazione degli oggetti e dei cimelî stessi.

Le riproduzioni fotografiche all'aperto delle parti esterne dei monumenti esposti alla pubblica vista sono libere a tutti.

Art. 33.

L'istanza in carta bollata da centesimi cinquanta deve indicare:

a) nome, cognome, indirizzo di chi vuole eseguire la riproduzione, e dell'operatore quando ciò sia necessario;

b) i monumenti e gli oggetti d'arte o i particolari di essi che si desiderano riprodurre;

c) lo scopo cui le riproduzioni devono servire;

d) la dichiarazione di assumere ogni responsabilità derivante dalle operazioni da eseguirsi;

e) l'obbligo di conformarsi alle norme del presente regolamento.

Art. 34.

È in facoltà dei sovrintendenti o degli altri capi d'istituti cui le dimande sono dirette, di accoglierle totalmente o parzialmente, di determinare i giorni e le ore nelle quali gli operatori possono essere ammessi a lavorare, e il loro turno, se vi sono molte domande contemporaneamente.

Art. 35.

Il permesso di fotografare monumenti, o opere d'arte o d'antichità di proprietà dello Stato, s'intenderà sempre vincolato alla condizione che il fotografo non possa pretendere il pagamento di alcun diritto per la riproduzione con mezzi fotomeccanici da tali fotografie, quando la riproduzione sia fatta ad illustrazione del testo in pubblicazioni edite in Italia e utili alla pubblica cultura.

Art. 36.

Il compenso da pagarsi per le riproduzioni fotografiche sarà:

a) di L. 0.50, per ciascun particolare di monumenti immobili, per gli oggetti d'arte minore (avori, bronzi, armi, arazzi, oreficerie, gemme, monete e simili) o per i quadri e le sculture le cui fotografie sono poco ricercate;

b) di L. 5 per i quadri e le sculture le cui *fotografie sono* molto ricercate;

c) da L. 0.50 a L. 5, a seconda della loro importanza, per l'insieme dei monumenti immobili.

Sarà in assoluta facoltà dei sovrintendenti o degli altri capi di Istituti determinare in quale delle categorie debba comprendersi il monumento o l'oggetto da riprodursi e stabilire l'esatto compenso da corrispondersi nel caso della lettera *c*).

Art. 37.

Il sovrintendente o il capo d'Istituto indica, in calce all'istanza, la somma da pagarsi, ed essa viene dal fotografo versata all'economo della Sovrintendenza o dell'Istituto, il quale gliene rilascierà ricevuta, staccata da apposito bollettario a madre e figlia.

Per potere eseguire riproduzioni, il fotografo deve presentare al personale addetto all'Istituto l'istanza e la ricevuta.

Art. 38.

Sarà disposto un rigoroso servizio di vigilanza perchè non vengano riprodotti oggetti diversi o in numero maggiore di quelli per i quali venne dato il permesso, o perchè non venga recato danno a qualunque oggetto.

Nell'un caso o nell'altro, l'operatore verrà immediatamente espulso, e se fosse mandatario di una ditta, a questa, ritenuta complice, s'interdirà l'esercizio della fotografia in tutti gli Istituti artistici e luoghi di scavo e monumenti nazionali o tutelati dallo Stato, senza pregiudizio della eventuale azione giudiziaria.

Art. 39.

Ai fotografi è fatto obbligo di consegnare, entro il termine di due mesi dalla data del permesso, tre copie positive d'ogni negativa originale.

Art. 40.

Nel riprodurre in fotografia un monumento o un oggetto, è proibito di adoperare su di esso qualsiasi sostanza, allo scopo di ravvivare le tinte, accrescere l'effetto, agevolare la riproduzione, ecc.

Tale disposizione è applicabile oltre che ai monumenti ed agli oggetti d'arte o d'antichità di spettanza dello Stato, anche a quelli pertinenti ad enti morali, ed alle parti dei monumenti privati esposti alla pubblica vista.

Modificazioni al

CAPO VI.

Della esportazione di oggetti d'arte e d'antichità

. . . .

. . . .

All'art. 254 dopo le parole: « miniature in codici o isolate » è aggiunta la parola « disegni ».

L'art. 255 è così modificato:

« Sono pure sottoposti alla tassa di esportazione gl'incunabuli, cioè i libri impressi dall'origine della stampa a tutto l'anno 1500, e inoltre le stampe, le incisioni, i volumi manoscritti, i codici ancorchè non miniati, e così pure i manoscritti sciolti quando non siano posteriori all'anno 1500 ».

L'art. 256 è così modificato:

« Oltre agli oggetti colpiti da tassa a norma degli articoli precedenti, devono essere presentati per ottenere il *nulla osta* per la esportazione, le pitture, le sculture e qualsiasi oggetto d'arte o d'arte industriale, comprese le copie e le contraffazioni di oggetti d'arte o d'antichità eseguite da artefici viventi, oppure defunti, ma la cui esecuzione, in questo caso, non dati da oltre cinquant'anni.

« Tale *nulla osta* è rilasciato dai RR. Uffici di esportazione o dagli uffici speciali per l'esportazione di cui all'art. 15 ».

All'art. 257 dopo la parola « Biblioteche » sono aggiunte le parole: « che saranno indicate nel decreto di cui all'art. 14 ».

L'art. 400 è soppresso.

È soppressa la lettera *a)* dell'art. 401.

All'art. 403 è aggiunto il seguente capoverso.

« Saranno pure impartite istruzioni per la riscossione e la contabilità dei proventi riguardanti i diritti di copia, di calco e di riproduzione fotografica ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
G. FUSINATO.

Il numero 454 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno e 3 luglio 1904, nn. 216 e 300;

Visto l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1888, n. 5385 (serie 3ª);

Visto il Nostro decreto 3 dicembre 1903, n. 470, che regola l'avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare;

Riconosciuta la necessità di modificare il predetto Nostro decreto in quanto si riferisce all'ammissione ai concorsi per aiutante ragioniere geometra del genio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del predetto Nostro decreto, n. 470, in data 3 dicembre 1903, è così modificato:

Al comma *b*) dell'articolo stesso è sostituito il seguente:

« Avere soddisfatto all'obbligo di leva. I non regnicoli che abbiano ottenuta la cittadinanza non dovranno avere obblighi di servizio militare da adempiere nello stato donde provengono ».

Al comma *d*) dello stesso articolo è sostituito il seguente:

« Avere compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di 28 alla data della circolare con la quale venne indetto il concorso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

Il numero 455 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 luglio 1905, n. 384, con la quale fu provveduto a dare esecuzione al decreto prodittatoriale 19 ottobre 1860, n. 274, a favore delle Università siciliane;

Considerata la necessità di determinare con apposito regolamento le norme per l'esecuzione della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per la esecuzione della legge 13 luglio 1905, n. 384, a favore delle Università siciliane, unito al presente decreto, e firmato, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* E. SACCHI.

REGOLAMENTO per la esecuzione della legge 13 luglio 1905, n. 384 a favore delle Università siciliane.

Art. 1.

In virtù del decreto prodittatoriale 19 ottobre 1860, n. 274, e per effetto della legge 13 luglio 1905, n. 384, sono assegnate:

I. *Alla Università di Palermo:*

a) una rendita annua perpetua di L. 40,000;

b) la somma straordinaria di L. 1,214,688.14, divisa in nove rate annue uguali di L. 134,965.35 ciascuna.

II. *Alla Università di Catania:*

a) una rendita annua perpetua di L. 20,000;

b) la somma straordinaria di L. 651,760.04, divisa in nove rate annue uguali di L. 72,417.78 ciascuna.

III. *Alla Università di Messina:*

a) una rendita annua perpetua di L. 20,000;

b) la somma straordinaria di L. 808,894.51, divisa in nove rate uguali di L. 89,877.16 ciascuna.

Le assegnazioni corrispondenti alla rendita annua perpetua accreditata a ciascuna delle Università suddette, saranno iscritte in capitoli distinti, nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, a cominciare dall'esercizio finanziario 1905-906; e le nove rate in cui è ripartito l'assegno straordinario di L. 2,675,342.69 a favore delle Università medesime, saranno iscritte, pure in *capitoli distinti* per ciascuna Università, nella parte straordinaria dello stesso bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 1906-907 fino al 1914-1915.

Art. 2.

Così la rendita annua perpetua, come le nove rate annuali della assegnazione straordinaria dovranno essere erogate nelle spese necessarie per la fondazione e l'ampliamento dei gabinetti, laboratorii ed altri stabilimenti dipendenti dalle dette Università, compresi gli orti botanici; e cioè: costruzione di edificii, sistemazione di aree, ampliamento ed arredamento dei locali e provvista di macchine, strumenti, libri ed altro materiale scientifico.

Tali provviste dovranno costituire un effettivo e durevole aumento di patrimonio.

L'economo dell'Università ne curerà l'accettazione per farne la consegna ai rispettivi Istituti.

I singoli oggetti saranno segnati negl'inventari con speciale annotazione.

Art. 3.

Nel limite di tali stanziamenti, il Consiglio accademico delle tre Università, vedute le richieste motivate delle varie Facoltà e scuole, proporrà un piano di massima per la destinazione delle somme di cui all'art. 1°, e lo trasmetterà al Ministero insieme con le richieste medesime.

Tale piano dovrà essere approvato dal Ministero, sentito il Consiglio superiore di P. I.

In conformità di tale piano, a cura dei rettori, e sentite, secondo i casi, le Facoltà o scuole, o i singoli direttori degl'Istituti interessati, saranno redatti i progetti esecutivi dei lavori per la sistemazione di aree, per la costruzione ed ampliamento degli edifici e pel loro arredamento e saranno compilati i preventivi delle provviste di macchine, strumenti, libri, e di ogni altro materiale scientifico. I detti progetti e preventivi dovranno essere approvati dal Ministero.

Alle spese relative si provvederà in tutto secondo le disposizioni e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento per la contabilità generale in vigore.

Art. 4.

La metà almeno della rendita perpetua non potrà essere impegnata che anno per anno.

La rimanente parte della rendita stessa, deduzione fatta delle somme di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente, potrà essere vincolata per non oltre cinque anni.

In ogni caso la proposta di destinazione di tali somme sarà fatta dal Consiglio accademico, tenuti presenti i bisogni manifestati dalle Facoltà e scuole.

Art. 5.

Perchè le Università siciliane abbiano a fruire con la maggiore sollecitudine dei benefici effetti della legge 13 luglio 1905, n. 384, i singoli rettori, autorizzati dai rispettivi Consigli accademici, potranno valersi della costituzione in ente morale, riconosciuta per la gestione di questi fondi dall'art. 2 della legge stessa alle tre Università, per concludere con qualche istituto di credito di loro fiducia operazioni finanziarie, mediante le quali si abbiano disponibili prontamente o in tempo più breve, in tutto o in parte, le nove rate annue delle assegnazioni straordinarie.

Altrettanto potrà farsi per una somma non superiore ad un quarto della rendita perpetua e per un periodo di tempo non maggiore di 25 anni.

Art. 6.

Le somme che alla chiusura di ogni esercizio risulteranno disponibili sui fondi iscritti in bilancio, a norma degli art. 1° e 5° resteranno accreditate alle Università a cui spettano, e saranno versate a titolo di provvisorio impiego alla Cassa dei depositi e prestiti in costituzione di depositi volontari distinti secondo la provenienza e la pertinenza delle somme stesse.

I prelevamenti dei detti depositi saranno autorizzati, su proposta delle Università interessate dal Ministero della pubblica istruzione, e il relativo importo sarà versato nella tesoreria dello Stato per essere iscritto mediante decreti del ministro del tesoro in aumento ai capitoli di spesa dai quali le somme provengono.

Art. 7.

Le somme da ricavarsi dalle operazioni finanziarie, di cui all'art 5, saranno iscritte in un capitolo speciale della parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata, e versate con tale imputazione alla sezione di tesoreria provinciale; e in corrispondenza a tali versamenti sarà iscritto l'equivalente importo a un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione da amministrarsi con le norme di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 8.

Le operazioni sovraccennate dovranno essere approvate dal Ministero con apposito decreto, da registrarsi alla Corte dei conti; ed ogni spesa, così per la stipulazione dei contratti, come per la restituzione dei capitali, per interessi, per imposte ecc., dovrà gravare sulle somme stanziate in bilancio, in virtù della legge 13 luglio 1905, n. 384.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
P. BOSELLI.

Il numero 456 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il R. decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Vista la legge 30 giugno 1906, n. 270;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegno locale del titolare della Nostra Legazione in Tokio è fissato in annue lire settantamila.

Art. 2.

Presso i Nostri Consolati di Tripoli, Tunisi e Zara sono destinati vice consoli di prima categoria con l'obbligo di tenere residenza rispettivamente in Derna, Biserta e Ragusa.

Art. 3.

Gli assegni locali annui dei suddetti vice consoli, sono fissati come segue:

Derna, lire ottomila;
Biserta, lire ottomila;
Ragusa, lire settemilacinquecento.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1906.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 457 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 8 agosto 1897, n. 382 e 25 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna;

Vista la legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore della Basilicata;

Visto il testo unico delle leggi concernenti il bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria;

Vista la legge 22 dicembre 1905, n. 598, per l'organico dell'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione;

Visto l'art. 65 della sovracitata legge concernente i provvedimenti a favore della Calabria, e il n. 14 della tabella *A* annessa alla legge medesima;

Ritenendo necessario di dare uno stabile assetto all'ordinamento dei servizi affidati all'ispettorato predetto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I servizi affidati all'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione, sotto la direzione dell'ispettore capo, sono ordinati e ripartiti nel modo seguente:

Servizio tecnico-agrario.

Sezione 1ª.

Bonificamento agrario dell'Agro romano e colonizzazione dei beni demaniali dello Stato in tutte le provincie del Regno.

Sezione 2ª.

Miglioramento agrario della Sardegna - Provvedimenti a favore dell'agricoltura della Basilicata e della Calabria - Cattedre ambulanti d'agricoltura e poderi dimostrativi.

Servizio d'ingegneria rurale

Sezione 3ª.

Irrigazione e serbatoi montani - Prosciugamenti e fognature - Regime dei corsi d'acqua e difesa dalle inondazioni - Governo agrario delle acque - Studi e ricerche per la provvista d'acqua potabile e di irrigazione - Bonificazioni idrauliche di competenza del Ministero d'agricoltura - Geognosia e idrografia agraria - Viabilità e costruzioni rurali.

Servizio economico - amministrativo.

Sezione 4ª.

Segreteria ed atti della Commissione di vigilanza per il bonificamento dell'Agro romano - Esenzione d'imposte e tasse a favore delle opere di bonificamento e di colonizzazione - Concessione dei mutui di favore e eventuali lavori d'ufficio - Atti relativi all'espropriazione e all'amministrazione temporanea dei beni espropriati - Atti per la vendita dei terreni acquisiti o retrocessi allo Stato - Ordinamento e controllo delle funzioni amministrative-contabili degli uffici dipendenti dall'Ispettorato (cattedre ambulanti di agricoltura, poderi dimostrativi, campi sperimentali, bacini d'irrigazione, ecc.) - Amministrazione dei capitoli del bilancio e atti relativi - Rapporti col consiglio di Stato, con la Corte dei conti e con l'Avvo-

catura erariale - Decreti Reali e Ministeriali - Protocollo - Archivio, ecc.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Gallo.

Il numero 458 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 giugno 1902, n. 224, 19 maggio 1904, n. 209, ed il regolamento approvato con R. decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visti i Nostri decreti del 5 febbraio 1903, n. 55, 21 giugno 1903, n. 270 e 25 luglio 1904, n. 454, concernenti la dichiarazione delle zone malariche nel territorio della provincia di Foggia;

Veduto il rapporto col quale il prefetto della Provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella Provincia e per la modificazione di alcune zone malariche approvate coi succitati Nostri decreti;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio dei comuni di Volturara Appula e di Panni, in provincia di Foggia, distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Le zone malariche dei comuni di Alberona, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Montesantangelo, Pietra Montecorvino e San Marco la Catola, approvate coi RR. decreti 5 febbraio 1903, n. 55, 21 giugno 1903, n. 270 e 25 luglio 1904, n. 454, ad ogni effetto di legge e di regolamento vengono modificate secondo è esposto nell'elenco medesimo.

A cura del signor prefetto della Provincia e con l'aiuto degli uffici finanziari competenti, per le zone ove occorra, affine di precisarne maggiormente la delimitazione sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi, compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, *Il guardasigilli:* Gallo.

ELENCO di nuove zone malariche e di modificazioni di zone già dichiarate malariche esistenti in provincia di Foggia, coll' indicazione dei rispettivi confini territoriali.

a) Nuove zone malariche:

1. Comune di Panni.

La zona malarica nella sua parte esterna si svolge sui tre lati del territorio del Comune, nei quali il confine della zona coincide coi limiti di esso.

È limitata cioè:

a levante dal torrente Jazzano, che separa Panni dal territorio di Bovino:

a settentrione, dal Cervaro, che lo divide dal comune di Montaguto e che in tale tratto è pure confine per la provincia di Foggia e quella di Avellino;

a ponente, dal torrente Lavello, confine questo con i comuni di Savignano e di Monteleone, nonchè delle suddette due provincie.

Il limite interno della zona è fissato come segue:

Dal punto in cui la strada mulattiera per Monteleone attraversa fra le località « I macchioni » e « R. affitto di Panni », il confine territoriale del Comune, segue questa strada fino al piano dell'abitato.

Da qui va per la rotabile della stazione ferroviaria di Montaguto e fino al gomito da cui si stacca il sentiero delle Fontanelle passando pel quale incontra la strada del Pisciolo.

Segue questa strada e poi il confine fra il seminativo di Croce Giuseppemaria e l'altro di Senerchia Marco, fino all'incontro della Valletta che raccoglie gli scoli del lavatoio pubblico presso la fontana Sant'Elia.

Risale la valle e, dalla fontana, il limite va per la strada rotabile in costruzione per Bovino fino allo svolto presso la casa rurale dei fratelli Cocciardi da cui si diparte la strada Salaconi.

Segue quest'ultima sino al punto di biforco della stessa, detto La Soma, da cui sul ramo di sinistra, raggiunge il torrente Jazzano, presso la masseria Scarucchia.

2. Comune di Volturara Appula.

La zona malarica è delimitata come segue:

Sul confine territoriale di Volturara col comune di San Bartolomeo in Galdo, che è pure confine della provincia e dal punto in cui essa è attraversato dalla strada campestre dell'Imporchia, il limite estremo sud della zona, dirigendosi verso nord-est, segue questa strada fin presso il boschetto di Santa Lucia, in quel di Volturino.

Dall'incrocio della stessa strada con quella campestre, che da Volturino mena a Volturara, il limite est percorre il tratto che va verso questo Comune fino al convento di Santa Maria in cui attraversa la rotabile per Motta Montecorvino.

Segue per breve tratto quest'ultima, rasentando l'abitato ad est e a sud sino al punto da cui si diparte il sentiero che, limitando l'abitato ad ovest e a nord, raggiunge nuovamente la rotabile di Motta, nello svolto superiore alla chiesa di Santa Maria.

Segue quest'ultima fino allo svolto successivo da cui ha origine la strada mulattiera Ufara o di Montenero, per cui raggiunge il trifinio territoriale di Volturara, Motta e Pietra nella località Piano Impiso dei Caprai.

Il limite della zona da nord, nord-est, ad est, segue successivamente il confine coi territori di Pietra, Celenza, San Marco la Catola e San Bartolomeo, e presso il Poggio Marano raggiunge la strada dell'Imporchia, ove si ha l'estremo confine della zona notata.

b) Modificazioni di zone già dichiarate malariche.

1. Comune di Alberona.

Le due zone malariche delimitate col R. decreto 26 luglio 1904, n. 454, vengono ampliate e riunite in una sola, la quale è contenuta nei seguenti limiti:

Dal punto in cui la rotabile Roseto-Alberona entra nel territorio di quest'ultimo Comune, il confine occidentale della zona è segnato da questa strada fino al punto in cui si stacca la scorciatoia delle Croci.

Per questa scorciatoia raggiunge il tronco della rotabile Alberona-Lucera, che costeggia la fontana della Muta.

Dallo svolto di questo tratto, per il sentiero che rasenta la parte più bassa dell'abitato, raggiunge i mulini Definis, oggi Patrizio; ivi attraversa la valle Scossacarri e prende la strada mulattiera che va al canale della Teglia, fra le case rurali Lembo e Fantetti, continua pel tratturello delle Coste sino al confine territoriale con Volturino.

Di qui il limite che ha raggiunto il nord della zona, percorre verso levante il confine di quest'ultimo Comune e di poi quelli di Lucera, Biccari e Roseto-Alberona.

2-3-4. Comuni di Castelnuovo Daunia, Castelnuovo Monterotaro e Casalvecchio di Puglia.

A modificazione di quanto venne disposto coi RR. decreti 21 giugno 1903, n. 270 e 25 luglio 1904, n. 454, tutto il territorio di questi tre Comuni, esclusi i centri abitati, viene dichiarato malarico e deve intendersi costituire una unica zona intercomunale.

5. Comune di Celenza Valfortore.

Le due zone malariche, delimitate con il R. decreto 25 luglio 1904, n. 454, vengono ampliate e riunite in una sola zona malarica, che abbraccia tutto il territorio del Comune nei suoi confini attuali.

6. Comune di Montesantangelo.

Alle tre zone, già delimitate col R. decreto 21 giugno 1903, n. 270, si aggiungono le seguenti due zone:

a) Zona di Piano San Vito:

Dal gruppo di case rurali, dette di Macinico, a nord di Torre Guida il confine della zona a nord-est segue il tratturo dell'inverso di Sferracavallo o tratturo di Scioppacerri.

Continua a sud-est pel tratturo di Sant'Antonio fino al punto d'incrocio col tratturo che va verso Torre Giuffrida.

Dal detto punto segue a sud-ovest per un tratturello che limita la spianata di San Giovanni, ove raggiunge l'estremo occidentale della zona, e seguendo poi a nord-ovest il tratturo di Carbonara fino a raggiungere Macinico.

b) Zona di Piano Sitizzo, Piano dell'Incudine e Piscina Cascano:

Il confine della zona, nella parte di est è segnato dalla rampa della rotabile, che si svolge sul fianco orientale dell'altura, detta della Castagna, e fino al punto da cui si stacca il sentiero che, nella direzione nord-ovest arriva al tratturo della Pinciara. Segue quest'ultimo fino presso la casa Prencipe e la masseria San Michele, da cui il confine percorre la dividente fra i terreni a coltura e quelli a pascolo della Coppa Cerrosaldo. Di qui segue la strada che percorre la valle omonima e nel punto ove la strada biforca, il limite va su pel ramo stradale che, nel luogo detto Postofitto, incontra il confine territoriale col comune di Cagnano. Questo è l'estremo nord della zona.

Il confine nord-ovest, ovest e sud-ovest della zona coincide col confine territoriale di Montesantangelo, coi comuni di Cagnano, San Giovanni Rotondo e Manfredonia e fin dove quest'ultimo è attraversato dalla strada Casiglio e della Montagna.

Di qui, a sud percorre quest'ultima strada fin quasi all'abitato, ove, raggiunto e percorso un piccolo tratto della strada provinciale, prende il tratturello che scavalca la valle Carbonara per un ponticello in muratura; e poi, seguendo per breve tratto l'asse della valle, raggiunge lo svolto della rotabile del Piano della Castagna sopra nominata come limite est.

7. Comune di Pietra Montecorvino.

La zona malarica, delimitata col R. decreto 21 giugno 1903, n. 270, viene estesa a tutto il territorio del Comune nei suoi confini attuali, escluso il centro abitato.

8. Comune di San Marco La Catola.

La zona malarica, delimitata col R. decreto 25 luglio 1904, n. 454, viene estesa a tutto il territorio del Comune nei suoi confini attuali, escluso l'abitato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell' interno
GIOLITTI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 22 corrente in Moricone, provincia di Roma, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, 24 agosto 1906.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Con R. decreto del 15 luglio 1906:
registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1906:

Desideri comm. prof. ing. Cesare, ispettore dell'ufficio d'ispezione e sorveglianza per il bonificamento agrario dell'Agro romano, nominato ispettore capo nell'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione, con lo stipendio annuo di L. 7000.

Poggi comm. avv. Augusto — Monaldi marchese cav. ing. Luigi, vice ispettori nell'ufficio d'ispezione e sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano, nominati ispettori di 1ª classe nell'Ispettorato del bonificamento agrario e colonizzazione, con lo stipendio annuo di L. 5000.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,128,671 per L. 100, al nome di Gaguor *Felicina* fu Michele, vedova di Garin Giuseppe, domiciliata a Susa (Torino) e n. 1,129,033 di L. 300 e n. 1,129,034 di L. 300 al nome di Gaguor *Felicita* fu Michele, vedova di Garin Giuseppe, domiciliata a Susa (Torino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni

date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Gagnor *Maria Maddalena Felicita* fu Michele, vedova di Garin Giuseppe, domiciliata a Susa (Torino), vera proprietaria delle rendite stesse.

Ai termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 agosto 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,380,142, d'iscrizione sui registri della direzione generale per L. 160 al nome di Tedeschi Giulio di *Alberto*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Livorno, con annotazione d'usufrutto vitalizio a favore di Tedeschi Alberto fu *Leone*, ecc., fu così intestata ed annotata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tedeschi Giulio di *Leone Giuseppe Alberto*, ecc., come sopra, con annotazione di usufrutto vitalizio a Tedeschi *Leone Giuseppe Alberto* fu *Fortunato*, vero proprietario il primo, ed usufruttuario il secondo della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 agosto 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 25 agosto, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,95 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 25 agosto occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

24 agosto 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*.....	102,53 04	100,53 04	101,93 26
4 % *netto*.....	102,36 25	100,36 25	101,76 47
3 1/2 % *netto* .	101,80 —	100,05 —	101,27 70
3 % *lordo*.....	73,44 03	72,24 03	72,47 96

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il R. decreto del 17 maggio 1906, n. 308;

Decreta:

1. È aperto il concorso per esame a tre posti di referendario nel Consiglio di Stato, uno dei quali sarà conferito subito dopo terminato il concorso, e gli altri due quando si verificheranno le corrispondenti vacanze, nell'ordine dei punti assegnati ai vincitori del concorso.

2. Sono ammessi a concorrere tutti gl' impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, e dei due rami del Parlamento, laureati in giurisprudenza, che, all'atto della domanda, abbiano dieci anni di servizio e stipendio non inferiore a L. 3500.

3. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate alle prefetture delle provincie nelle quali gli aspiranti risiedono, non più tardi del 15 ottobre p. v.

Gl' impiegati che non appartengono all'amministrazione dell' interno, dovranno unire alle domande i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in legge;
b) copia del decreto di prima nomina;
c) copia del decreto di nomina al grado ed alla classe attuale;
d) un certificato della rispettiva amministrazione, comprovante che il candidato ha effettivamente compiuto un decennio di servizio.

Le domande e tutti i documenti che i candidati crederanno di aggiungervi, oltre i predetti, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

4. Le prove scritte avranno luogo in Roma, nel mese di novembre p. v., nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

Roma, 28 luglio 1906.

Il ministro
GIOLITTI.

PROGRAMMA per gli esami di concorso ai posti di referendario al Consiglio di Stato.

Esame scritto:

1° diritto romano e storia del diritto in Italia dalle invasioni barbariche ai dì nostri;
2° diritto civile e procedura civile;
3° diritto commerciale;
4° diritto penale e procedura penale;
5° diritto costituzionale ed amministrativo;
6° diritto internazionale pubblico e privato;

7° scienza delle finanze e diritto finanziario italiano;
8° diritto ecclesiastico del Regno.

Esame orale:

1° diritto romano e storia del diritto in Italia;
2° economia politica;
3° legislazione positiva del Regno. 1

Amministrazione provinciale.

Avviso di concorso per l'ammissione di 70 alunni agli impieghi di seconda categoria (ragioneria).

In esecuzione del decreto ministeriale in data 31 scorso mese, è aperto un concorso per l'ammissione di 70 alunni agli impieghi di 2ª categoria nell'amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 2 febbrio 1902, n. 26.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di ottobre 1906, presso il Ministero dell'interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami saranno scritte dai concorrenti e da essi presentate non più tardi del giorno 30 settembre prossimo venturo alla prefettura della provincia, nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuta l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 27 alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di dimora, di data non anteriore a quella del presente avviso;

4° fede penale di data non anteriore a quella del presente avviso;

5° certificato medico, legalizzato nella firma dal sindaco, comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione, e non ha difetti fisici o imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7° Diploma originale di ragioniere, conseguito in un istituto tecnico del Regno.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare le nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora vigente per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

PROVE SCRITTE.

I. — *Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo italiano.*

1° statuto fondamentale del Regno — Forma del Governo — Il Re — La famiglia Reale — I poteri dello Stato — Diritti e doveri dei cittadini — Il Senato — La Camera dei deputati — I ministri — L'ordine giudiziario — Le istituzioni comunali e provinciali;

2° circoscrizione territoriale ed amministrativa del Regno.

Ordinamento ed attribuzioni delle varie amministrazioni centrali — Consiglio di Stato — Corte dei conti — Avvocatura erariale — Amministrazioni provinciali, specialmente quelle dipendenti dai ministeri dell'interno, del tesoro e delle finanze.

II. — *Nozioni elementari di economia politica e di scienza delle finanze.*

1° Ricchezza e suoi fattori — Scambio — Valore — Moneta — Credito – Banche — Proprietà — Rendita — Salario — Interesse — Profitto — Consumo della ricchezza — Varie specie di consumi.

2° Demanio e beni pubblici — Redditi patrimoniali degli enti pubblici — Tributi e loro classificazione — Debito pubblico — Credito comunale e provinciale — Monopolî e servizi pubblici — Bilanci pubblici — Spese pubbliche.

III. — *Ragioneria ed aritmetica applicata.*

1° Azienda ed amministrazione economica e loro classificazione — Il patrimonio — Funzioni ed organi dell'amministrazione economica — Valutazione dei singoli elementi patrimoniali — L'inventario — Il preventivo — L'esercizio — Le scritture — Il rendiconto — Aziende pubbliche — Loro indole e loro caratteri — Azienda dello Stato — Azienda della provincia — Azienda del Comune — Aziende pubbliche minori — Controllo interno ed esterno su queste aziende.

2° Interessi semplici e composti — Annualità ed ammortamenti — Piani di prestiti con obbligazioni e senza – Fondi pubblici e privati e computi ad essi relativi — Riparti e loro applicazioni — Conti co renti nei vari casi e nei vari metodi.

PROVE ORALI.

I. — *Le materie delle prove scritte.*

II. — *Nozioni di diritto civile e commerciale.*

1° Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni — Delle obbligazioni e dei contratti in genere — Delle prove.

2° Dei commercianti — Delle società commerciali — Dei libri di commercio — Della cambiale e degli altri principali titoli di credito — Del fallimento.

III. – *Statistica.*

Concetto generale della statistica — Sue divisioni principali — Raccolta dei dati — Medie statistiche — Strumenti della statistica ufficiale — Ordinamento degli uffici di statistica — Importanza pratica delle statistiche ufficiali — Statistica finanziaria.

IV. — *Geografia e storia d'Italia.*

1° Monti — Vulcani — Isole — Mari — Golfi — Stretti — Porti — Fiumi — Laghi — Linee principali per le comunicazioni ferroviarie nell'interno e con l'estero.

2° Dalla rivoluzione francese fino all'insediamento della capitale del Regno in Roma — Cenni sulle origini e sulla storia della Casa Savoia e dei suoi più illustri principi.

V. — *Traduzione dall'italiano in francese.*

Gli aspiranti che saranno giudicati vincitori del concorso, dovranno prestare servizio gratuito durante l'alunnato; ma potranno ricevere un'indennità mensile, non superiore alle lire cento, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale e da quella delle loro famiglie.

Roma, addì 10 agosto 1906.

Il direttore capo della 1 Divisione
PASTORE.

1

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Non è possibile dedurre un nesso logico dalla farragine di notizie che si rilevano dai giornali esteri intorno alla situazione russa.

Le notizie sono contraddittorie, però non si possono riferire se non staccate.

A Varsavia si dovrebbe credere che la rivoluzione predomini.

Nella notte del 23 corrente fu affisso ai muri della città il seguente proclama del « Comitato centrale del partito rivoluzionario »:

« Cittadini! Compagni! Per volontà della rivoluzione, un gran numero di sgherri dello czarismo è caduto per

mano dei membri della nostra organizzazione. La lotta della rivoluzione contro lo czarismo non deve posare; finchè questo non sarà completamente abbattuto. La rivoluzione toglie allo czarismo l'esercito e fa strage della sua polizia. Noi deploriamo che durante le nostre ultime imprese sieno caduti anche alcuni soldati. Noi li avevamo avvertiti mediante un manifesto speciale a non mettersi attivamente al servizio dei birri czaristi. I nostri, del resto, tentarono in ogni incontro anzitutto di disarmare i soldati. Il sangue delle vittime innocenti ha gettato in profondo lutto il campo rivoluzionario; ma a malgrado di tutto, la rivoluzione imperterrita deve continuare la sua marcia per erigere sulle sanguinose rovine dello czarismo l'edificio della libertà ».

Qualche giornale commenta con molta gravità questo proclama, altri lo dicono l'opera di qualche piccolo gruppo senza seguito.

Il giornale *Strana* dice: « Il presidente dei ministri, Stolypin, ha raccomandato a Peterhof di togliere lo stato d'assedio a Pietroburgo. Tale provvedimento seguirà fra breve ».

A questa notizia fa contrasto quest'altra che un giornale di Amburgo riceve da Pietroburgo:

« Lo Czar ricevette ieri, in una udienza privata, che durò quattro ore, il granduca Nicolò Nicolaievich. Per il 23 corrente è convocato un Consiglio generale della Corona, per decidere sulla dittatura militare ».

Dai giornali berlinesi si rilevano notizie inquietanti da Pietroburgo sulla situazione politica della Polonia russa.

A Varsavia e nella provincia, dicono i fogli berlinesi, si preparerebbe, sotto gli occhi delle autorità, un generale massacro degli ebrei. Le truppe e la polizia, inasprite per le recenti uccisioni di poliziotti e di soldati, nulla farebbero per prevenire e impedire i nuovi delitti.

Un'ambascita a Pietroburgo, allarmata dai rapporti ricevuti dal proprio console generale, avrebbe pregato il Governo di prendere in proposito provvedimenti energici, ma ricevette risposte evasive.

Si assicura che il governatore generale Skalon avrebbe chiesto ripetutamente di proclamare la dittatura militare.

Di questo passo le notizie terroriste si alternano con quelle di indole liberale; e così telegrafano da Pietroburgo che in seguito a pratiche fatte da un ragguardevole personaggio politico, il ministro dell'interno permise all'organo principale dei « kadetti » di riprendere le pubblicazioni. Questo è considerato come un sintomo favorevole per una intesa fra il Governo e i partiti progressisti.

Si aggiunge finalmente che Stolypin vorrebbe riattivare le pratiche per introdurre nel suo gabinetto qualche membro della disciolta Duma.

***

La *Frankfurter Zeitung* reca che Bülow sapeva da lungo tempo come Popbielski fosse, mediante la moglie, socio della ditta Tippelskirch, ignorava peraltro quali enormi guadagni riuscisse a ottenere la casa fornitrice dell'ufficio coloniale. L' *Hannoversche Kurier* afferma che il capitano provinciale di Hannover, Lichtenberg, sarà nominato al posto del Podbielski quale ministro dell'agricoltura.

***

L'incidente di pesca tra giapponesi e nord-americani, contrariamente a qualche voce già messa fuori, non è punto terminato. Il *Daily Telegraph* dice che il console giapponese di Vancouver ha mandato un rapporto in cui si dice che è impossibile avere notizie particolareggiate e soddisfacenti sull'incidente dei pescatori giapponesi uccisi dagli americani all'Alaska. Il Governo giapponese ha quindi deciso di riprendere l'inchiesta per proprio conto. È il console giapponese si recherà in persona sul luogo dell'eccidio.

Dallo stesso giornale si rileva che volgono a buon fine le trattative russo-giapponesi relativamente ai prigionieri di guerra. Esso dice che vennero scambiati tra il Governo russo e quello giapponese i conti per le spese del mantenimento dei prigionieri, durante la guerra in Manciuria e che i due Governi sono d'accordo circa le disposizioni prese riguardo ai prigionieri, e circa l'ammontare della somma da pagare per il loro mantenimento.

***

L'agenzia *Reuter* ha da Pechino che l'Imperatrice vedova si propone di convocare una conferenza di alti dignitari e di vicerè, per sentirne il parere sull'opportunità di promulgare la costituzione. I commissari ritornati di recente dall'estero propongono di passare a poco a poco al regime costituzionale e ritengono che occorrano dieci o quindici anni per rendere il popolo maturo al nuovo ordinamento.

Il terremoto nell'America del Sud

I soccorsi per i danneggiati dal terremoto nelle città del Cile seguono con un crescendo che conforta. Da Santiago s'informa che è stata promulgata la legge che accorda soccorsi ai danneggiati.

Avendo il terremoto diminuito il numero delle prigioni disponibili è stata nominata una Commissione per studiare il mezzo di amnistiare i condannati per delitti lievi.

Il Governo acquisterà il bestiame nelle provincie del nord.

È corsa voce che si farebbe una nuova emissione di carta monetata.

I pompieri, tornati da Valparaiso, dichiarano che il numero dei fucilati per ordine delle autorità militari sorpassa i trecento.

Gli edifici scolastici sono rimasti chiusi finora e rimarranno chiusi fino ad ottobre. Le scuole elementari sono state adibite al ricovero delle vittime.

A Valparaiso le ferrovie sono riattivate sino a Chillan. Si spera di ristabilire entro martedì le linee dal sud al nord.

I tribunali riprenderanno le loro sedute al palazzo dell' Università.

Per facilitare le costruzioni il Governo ha domandato telegraficamente mano d'opera in Europa ed agli Stati uniti.

Le autorità hanno ordinato la chiusura di parecchi negozi che avevano rialzato i prezzi in modo esorbitante.

Seimila operai lavorano allo sgombero delle macerie.

Si è trovato un fanciullo vivente in un barile rovesciato.

L'edifizio della scuola navale è parzialmente distrutto.

Le scuole saranno ricostruite entro il periodo di due mesi.

Le derrate alimentari sono sorvegliate dalle autorità per evitare gli abusi nella vendita.

La popolazione ha innalzato dappertutto delle tende.

Le case commerciali e le banche pagheranno normalmente gli stipendi ai loro impiegati.

Il Governo agirà nello stesso modo.

Grandi marmitte sono collocate per le vie per cuocere gli alimenti ai poveri, che saranno serviti da signorine dell'alta società.

Molte famiglie hanno deciso di viaggiare in Europa durante la ricostruzione delle loro dimore.

Il Municipio distribuisce viveri e materiale per la costruzione degli *hangars*.

Il Governo dell'Equatore ha ordinato all'incrociatore *Maranot* di sospendere il suo viaggio per mettersi agli ordini del Governo cileno e per trasportare gli emigranti.

Il municipio di San Francisco di California, che aveva inviato 35,000 dollari in soccorso dei danneggiati dal terremoto, ha ricevuto risposta dal Governo cileno che rifiutava ogni offerta, avendo la nazione risorse sufficienti.

I giornali non si pubblicano ancora, eccetto il *Mercurio* che si pubblica una volta al giorno in piccolo formato.

I disinfettanti e il cloruro di calce per disinfettare i cadaveri sono esauriti. Il sindaco ha riorganizzato ampiamente i servizi cittadini, che procedono ora regolarmente.

Le famiglie, le cui case non sono crollate, non vogliono tornarvi a causa delle frequenti scosse. Una Commissione di ingegneri è stata inviata per redigere un rapporto sugli edifici che minacciano rovina.

Le autorità lavorano 18 ore al giorno.

Gli atti di saccheggio diminuiscono in seguito alle esecuzioni capitali degli individui sorpresi in flagrante reato. I fornai sono aiutati nella fabbricazione del pane dalle truppe.

Ieri è giunto a Santiago lo *steamer Cochran* con numerosi fuggitivi di Valparaiso.

Il vescovo di Concepcion ha organizzato una Commissione di signore per confezionare effetti di vestiario.

Le guarnigioni del sud mandano truppe per mantenere l'ordine.

Il nuovo presidente della Repubblica ha dichiarato che l'idea di costruire Valparaiso in un altro punto non è realizzabile, esso crede che si debba ricostruire la città nello stesso punto, esonerando da dazi il materiale di costruzione.

A Londra venne pubblicata la prima lista delle sottoscrizioni per le vittime del terremoto. Le somme raccolte ammontano a 123,265 sterline e 15 scellini.

***

La relativa calma delle desolate popolazioni è turbata da nuove scosse. A Santiago ne furono avvertite due. A Valparaiso l'altra notte altre due furono sentite.

Il tempo è piovoso sulla sventurata città; e la pioggia rende difficile la permanenza degli abitanti sotto le tende.

La cifra ufficiale dei morti seppelliti finora è di 500. Si teme lo scoppio di qualche epidemia.

Le case di Santiago sono molto minacciate dalle scosse che si susseguono.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. E. Martini in viaggio. — Il 19 corrente è giunto a Dirodana, capo linea della ferrovia di Gibuti, S. E. il governatore dell'Eritrea, Martini. Tutti i componenti la Missione italiana stanno bene.

Al corso magistrale di lavoro manuale. — S. E. il sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, Ciuffelli, si recò ieri mattina a visitare il corso magistrale di lavoro manuale educativo in Roma, trattenendosi a lungo in tutte le aule ad osservare i diversi generi di lavoro in esecuzione.

S. E. ebbe parole di viva felicitazione per gli insegnanti e per gli alunni dell'utile istituto.

Nelle riviste. — Con un riuscito numero di saggio è comparsa in Roma una nuova pubblicazione periodica *The Italian Trade*. Redatto in inglese, come dal titolo appare, il periodico sarà un conveniente organo di propaganda e pubblicità commerciale, nonchè di promuovimento e difesa degli interessi italiani nei paesi di lingua inglese. Ne è direttore il prof. A. Capellano, già noto per pubblicazioni del genere.

*** È uscito il fascicolo VIII, seconda annata, della *Rivista verde*, diretta da Carlo Monticelli. Contiene interessanti articoli sull'Istituto internazionale di agricoltura nei rapporti col Brasile; sui contadini sardi, ecc. ecc.

Marina militare. — La R. nave *Governolo* è giunta ieri a Brindisi nel pomeriggio proveniente da Zanzibar.

*** Da Spezia è partita la squadra del Mediterraneo, composta delle RR. navi *Regina Margherita, Saint-Bon, Emanuele Filiberto, Varese, Garibaldi, Ferruccio, Agordat* e *Coatit*, al comando del vice-ammiraglio di Brocchetti e del contrammiraglio Moreno, diretta a Castellammare di Stabia.

Marina mercantile. — Da Aden ha proseguito per Suez il *Catania*, della N. G. I., diretto a Genova. Da New-York è partito per Genova il *Sicilia*, della stessa società. Il *Sardegna*, pure della N. G. I., ha proseguito da Barcellona per Genova.

ESTERO.

L'Esposizione coloniale anglo-francese nel 1908. — Il progetto per l'Esposizione anglo-francese da tenersi a Londra nel 1908 aumenta continuamente d'importanza.

Quasi tutte le Colonie inglesi hanno ormai partecipata la loro adesione al progetto, accettando d'intervenirvi con mostre complete di ogni loro prodotto.

Si spera che le Colonie francesi parteciperanno alla Mostra con eguale slancio.

Il Comitato organizzatore si è definitivamente deciso per l'area di *Shepherd Bush* (invece che pel *Crystal Palace*), come più centrale e meglio adattabile, essendo sgombra di edifici.

Quest'area è di 97 acri.

Tutti gli utili eventuali dell'Esposizione andranno distribuiti ad opere di beneficenza anglo-francesi.

Il Governo inglese ha deliberato di accordare un sussidio alla Esposizione non appena siano completati gli accordi col Governo francese per un uguale contributo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 24. — Nel pomeriggio è crollato il ponte Michailovsky, costruito in materiale presso i Giardini d'Estate. Si crede che vi sieno vittime.

COSTANTINOPOLI, 24. — L'agente diplomatico bulgaro Natchovic si è dimesso in seguito a divergenze col Governo bulgaro.

Natchovic assisterà oggi alla cerimonia del Selamlik e partirà per Sofia fra qualche giorno.

STETTINO, 24. — Gli operai del porto, in numero di circa 1100, si sono posti in isciopero, essendo fallite le trattative sulla tariffa dei salari.

Gli armatori hanno provveduto affinchè il carico e lo scarico dei bastimenti proceda senza incidenti.

PIETROBURGO, 24. — Mentre nell'ufficio postale centrale si procedeva all'apertura dei sacchetti contenenti i valori, in uno di questi, proveniente dall'ufficio di Erivan, furono trovati carta da involgere e pezzetti di piombo. Dai documenti che accompagnavano il sacchetto risulta che questo avrebbe dovuto contenere biglietti di banca estinti per la somma di 132,000 rubli ed effetti bancari per 164,000 rubli. Il sacchetto fu trovato assolutamente intatto.

ODESSA, 25. — L'ammutinamento delle truppe nel campo di Morzovka è stato represso.

Il governatore, generale Kaulbars, oltre alle categorie già esi-

stenti di agenti di polizia, ha istituito 543 guardie incaricate della sorveglianza delle vie, mettendo il loro stipendio a carico dei proprietari.

Per la prima volta il generale Kaulbars ha commutato una condanna a morte pronunciata dal Consiglio di guerra: il contadino Rymsha, condannato a morte per reato politico, farà invece dieci anni di lavori forzati.

Si dice che la lega dei contadini, prima della commutazione della pena, avesse inviato al generale Kaulbars [una lettera di minaccia pel caso in cui la sentenza fosse stata confermata.

TRIESTE, 25. — La squadra inglese è partita per Venezia.

L'AVANA, 25. — La città di San Juan de Martinez è stata occupata senza resistenza dall'artiglieria del Governo.

La milizia rurale ha avuto un combattimento con una banda d'insorti a Sant'Antonio los Banos.

Due ribelli sono stati uccisi e gli altri dispersi.

COSTANTINOPOLI, 24. — Da due giorni correva la voce che le condizioni di salute del Sultano sarebbero aggravate, ma sembra che si trattasse di un accesso di debolezza in seguito alla cistite, che passò subito.

Oggi il *Selamlik* è stato celebrato come di solito.

Il Sultano aveva l'aspetto alquanto sofferente, ma a parte ciò stava bene.

Le truppe e la popolazione gli hanno fatto una grande ovazione.

Il Sultano ha vivamente ringraziato.

Dopo il *Selamlik* il Sultano ha concesso alcune udienze.

BERLINO, 24. — Il *Wolff Bureau* ha da Odessa: Nel campo di Morosowka, presso Odessa, l'undicesima e la dodicesima compagnia di zappatori si sono riunite ad un *meeting* politico, cantando la Marsigliese, ed hanno deliberato di non far fuoco sugli scioperanti rivoluzionari.

Gli ufficiali recatisi al *meeting* per ordine del Governo, sono stati maltrattati ed espulsi.

PIETROBURGO, 24. — Nel treno postale proveniente dal Cairo sono stati derubati 148.000 rubli destinati alla Banca di Stato ed a privati.

La *Birjievi Viedomosti* annunzia che iersera in una fabbrica di polvere a Schlussenbur furono operati 27 arresti.

I cosacchi dispersero un *meeting* di operai delle fabbriche nel distretto di Bacmut. I cosacchi fecero fuoco e ferirono od uccisero *molti operai.*

NARVA, 24. — Durante lo sciopero della manifattura di Crenholn, il direttore è stato maltrattato dagli operai. Sono state chiamate le truppe.

Quaranta promotori dello sciopero sono stati arrestati ed inviati a Reval. Tremila operai li accompagnarono.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 24 agosto 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	758 87.
Umidità relativa a mezzodì	36.
Vento a mezzodì	S
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 31 2. minimo 16.3.
Pioggia **in 24 ore**	— —

24 agosto 1906

In Europa: pressione massima di 765 sul golfo di Guascogna, in Moravia, **minima di 747 sul golfo di Riga.**

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 **a 3 mm.; temperatura aumentata.**

Barometro: quasi livellato intorno a 763.

Probabilità: cielo in gran parte sereno; venti deboli in prevalenza del 3° e 4° quadrante.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 24 agosto 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedenti Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedenti Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio...	sereno	calmo	26 2	20 6
Genova	sereno	calmo	27 1	20 3
Massa Carrara ...	sereno	calmo	32 0	17 6
Cuneo	sereno	—	30 6	19 2
Torino...........	sereno	—	29 3	20 0
Alessandria	sereno	—	33 3	17 3
Novara	sereno	—	30 9	25 0
Domodossola	sereno	—	29 1	13 2
Pavia............	sereno	—	31 9	15 8
Milano	sereno	—	31 2	19 1
Sondrio	sereno	—	30 0	16 7
Bergamo.........	sereno	—	28 1	19 4
Brescia	sereno	—	29 2	19 2
Cremona.........	sereno	—	30 2	18 9
Mantova	sereno	—	28 2	20 3
Verona	sereno	—	31 0	18 7
Belluno..........	sereno	—	29 8	16 9
Udine	sereno	—	27 8	18 3
Treviso	sereno	—	30 8	19 5
Venezia..........	1/2 coperto	calmo	26 7	22 0
Padova	sereno	—	28 8	19 3
Rovigo	1/2 coperto	—	30 0	20 2
Piacenza.........	sereno	—	28 5	18 3
Parma...........	sereno	—	30 0	19 2
Reggio Emilia....	sereno	—	30 0	18 0
Modena..........	sereno	—	29 6	20 1
Ferrara..........	sereno	—	29 5	20 1
Bologna	sereno	—	29 0	22 1
Ravenna.........	sereno	—	27 8	18 0
Forlì	sereno	—	30 6	15 8
Pesaro...........	sereno	calmo	26 9	15 2
Ancona..........	sereno	calmo	28 0	19 0
Urbino..	sereno	—	27 3	20 1
Macerata	sereno	—	30 0	19 0
Ascoli Piceno	sereno	—	27 3	20 1
Perugia..........	sereno	—	29 7	16 1
Camerino	sereno	—	28 0	18 8
Lucca	sereno	—	28 6	16 1
Pisa	sereno	—	30 0	14 0
Livorno	sereno	calmo	27 0	17 8
Firenze	sereno	—	32 0	16 0
Arezzo	sereno	—	33 0	16 4
Siena	sereno	—	29 4	18 8
Grosseto	sereno	—	29 2	16 0
Roma............	sereno	—	30 4	16 3
Teramo	sereno	—	31 0	18 6
Chieti	sereno	—	25 0	17 6
Aquila...........	sereno	—	26 8	13 3
Agnone..........	sereno	—	23 5	15 3
Foggia...........	sereno	—	26 0	17 4
Bari	sereno	calmo	24 9	16 5
Lecce	sereno	—	26 9	19 2
Caserta.....	sereno	—	30 4	16 9
Napoli	sereno	calmo	27 5	19 4
Benevento........	sereno	—	28 8	14 6
Avellino	sereno	—	25 0	10 5
Caggiano	sereno	—	23 7	15 8
Potenza..........	sereno	—	22 0	12 3
Cosenza..........	sereno	—	28 2	15 2
Tiriolo..........	sereno	—	20 0	11 2
Reggio Calabria ..	sereno	mosso	26 0	22 0
Trapani	sereno	calmo	26 0	22
Palermo	sereno	calmo	29 7	16 0
Porto Empedocle..	sereno	calmo	26 4	20 9
Caltanissetta	sereno	—	25 2	20 0
Messina	sereno	calmo	28 2	19 0
Catania	sereno	calmo	28 5	19 6
Siracusa	sereno	legg. mosso	27 4	20 4
Cagliari	ssreno	legg. mosso	30 4	16 5
Sassari	sereno	—	27 8	17 8 8

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*